

Fondazione CER Pistoia 1

Piazza San Leone, 1
51100 Pistoia (PT)
C.F. e P.IVA 02116440476

Regolamento generale

Articolo 1 - Finalità

1.1

Il presente Regolamento Generale (di seguito "**Regolamento**") ha lo scopo di disciplinare l'attività, l'organizzazione, il funzionamento tecnico-amministrativo e gli strumenti di finanziamento della Fondazione "CER Pistoia 1" (di seguito "**Fondazione**"), disponendo in ordine ai rapporti tra essa e i propri membri, oltre che tra gli stessi membri, nonché fra essa ed i produttori terzi convenzionati di cui all'articolo 2.4 dello Statuto.

1.2

Il Regolamento ha lo scopo, altresì, di garantire l'applicazione delle decisioni comunemente assunte per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, come disciplinati all'art. 2 dello Statuto.

1.3

Il Regolamento tiene conto di quanto previsto dallo Statuto agli articoli 2.4; 5.4; 5.5; 5.6, lettera a); 5.6, lettera b); 9.1; 10.1, lettera b); 11.2; 11.3; 12.1; 14; 15.2; 16.2, lettera e); 23.2, lettera c); 23.2, lettera f); 22.3, lettera m); 25.4; 26.5, lettera d), e ne disciplina in particolare:

- a. la determinazione degli importi afferenti alle quote partecipative dei membri della Fondazione;
- b. le modalità di utilizzo dei benefici economici percepiti dalla Fondazione quale Comunità Energetica e la distribuzione degli stessi fra i membri;
- c. le modalità di individuazione del soggetto Referente, in applicazione e in ossequio di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione.

Articolo 2 - Ambiti di applicazione

2.1

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per tutti i membri interessati alla condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Fondazione, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 199/2021, del D.M. MASE n. 414/2023 e delle Regole operative di cui all'Allegato 1 del D.D. MASE n. 22/2024, per gli organi (di seguito "**organi della Fondazione**") e per gli uffici tecnici ed amministrativi, anche esterni, della Fondazione.

2.2

Eventuali modifiche al Regolamento potranno essere proposte dal Consiglio di Amministrazione alla approvazione dell'Assemblea Generale.

2.3

Le modifiche al Regolamento avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione da parte dell'Assemblea Generale. Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto.

2.4

In caso di disaccordo, le disposizioni previste nello Statuto prevalgono sempre su quelle previste nel presente Regolamento.

Articolo 3 - Principi generali: partecipazione, trasparenza e coerenza

3.1

La Fondazione promuove, tutela e regola, attraverso i suoi organi, i rapporti fra i propri membri.

3.2

La partecipazione effettiva alle attività della Fondazione da parte dei suoi membri è condizione indispensabile a garantire la stretta connessione fra bisogni e proposte dei membri e attività della Fondazione. Per questo motivo, gli organi della Fondazione si impegnano a definire il programma di attività con modalità che facilitino quanto più possibile la partecipazione di tutti i membri.

3.3

La Fondazione e i suoi membri considerano la trasparenza e la coerenza delle loro azioni base indispensabile per l'affermazione del principio di solidarietà sociale che fanno proprio.

Articolo 4 - Procedura di ammissione alla Fondazione

4.1

Possono far parte della Fondazione, come previsto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021 e s.m.i.:

- a. persone fisiche;
- b. piccole e medie imprese (PMI), anche partecipate da enti territoriali;
- c. associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale;
- d. le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale.

4.2

La partecipazione alla Fondazione, sempre ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021 e s.m.i., è aperta e volontaria, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo deve far capo ai soggetti di cui al comma 4.1 che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione.

4.3

La presentazione della domanda di ammissione alla Fondazione dovrà essere effettuata secondo le formalità e gli adempimenti prescritti dalla legge. Alla domanda di ammissione dovranno essere allegate:

- a. copia della carta di identità della persona fisica richiedente l'ammissione o del legale rappresentante della persona giuridica richiedente;
- b. nel caso di persone giuridiche, copia della deliberazione dell'organo competente con cui si autorizza e dispone l'ingresso del soggetto richiedente nella Fondazione;
- c. copia dello Statuto e degli eventuali regolamenti approvati dagli organi della Fondazione debitamente firmati dal rappresentante legale della persona giuridica/dalla persona fisica richiedente per accettazione e adesione;

- d. per i prosumer/produttori, copia dell'eventuale accordo per il conferimento degli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Fondazione, conforme ai contenuti minimi stabiliti dal GSE;
- e. (per i consumatori) copia del mandato per la valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conforme ai contenuti minimi stabiliti dal GSE.

4.4

Ricevuta la domanda di ammissione, gli organi collegiali della Fondazione competenti potranno richiedere al soggetto che intende aderire alla Fondazione eventuali integrazioni e/o chiarimenti in ordine alla documentazione originariamente presentata, che dovranno inderogabilmente pervenire entro 20 (venti) giorni dalla ricezione di tale richiesta. Gli organi collegiali della Fondazione deliberano in merito alla richiesta di adesione entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda.

4.5

In ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione, fermo restando che dovrà essere in ogni caso assicurata la partecipazione aperta e volontaria a tutti i soggetti che soddisfino i requisiti indicati al comma 1 dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021 e s.m.i., gli organi collegiali della Fondazione redigono una breve relazione nella quale espongono gli elementi e le ragioni che inducono a far considerare il soggetto richiedente non idoneo ai fini della realizzazione degli scopi perseguiti dalla Fondazione.

4.6

I diritti dei membri vengono mantenuti nella loro diretta disponibilità, compreso il diritto di scegliere il proprio venditore.

4.7

La partecipazione alla Fondazione è senza alcun vincolo di durata.

Articolo 5 - Criteri per la permanenza e l'esclusione

5.1

Il rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle decisioni assunte dagli organi collegiali della Fondazione è indispensabile per la permanenza di ciascun membro nell'ambito della Fondazione.

5.2

Per quanto attiene le modalità di esclusione dalla Fondazione, valgono le norme dettate dallo Statuto e dalla normativa vigente.

Articolo 6 - Quote partecipative

6.1

Per l'ammissione alla Fondazione in qualità di Fondatori Successivi è previsto il pagamento di una quota di partecipazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, con importo minimo pari ad € 1000, essendo essi tenuti ad incrementare il Fondo di dotazione, da versarsi entro 15 giorni dalla ricezione della delibera di ammissione, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato della Fondazione, i cui estremi verranno comunicati contestualmente alla stessa delibera.

6.2

Per l'ammissione alla Fondazione in qualità di Partecipanti è essenziale il pagamento di una quota di adesione dovuta una tantum per la prima iscrizione e successivamente per ogni anno di permanenza quale Partecipante, sulla base della situazione rilevata al primo gennaio di ogni anno. La quota di adesione è determinata, secondo la classificazione della tipologia di utenza, nella misura evidenziata nella seguente tabella.

TIPOLOGIA DI UTENZA	QUOTA DI ADESIONE
RESIDENZIALE	Euro 30
NON RESIDENZIALE	Euro 150

6.3

Le quote di adesione potranno essere saldate dai Partecipanti mediante scomputo della quota di incentivo loro spettante, sulla base delle rendicontazioni periodiche predisposte dalla Fondazione, a condizione che l'importo dell'incentivo sia superiore alla quota dovuta. Le quote di partecipazione potranno essere versate anche a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato della Fondazione, i cui estremi verranno comunicati contestualmente alla delibera.

6.4

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di rivedere annualmente gli importi dovuti per le quote di partecipazione, i criteri utilizzati per l'individuazione degli stessi, nonché prevedere l'eventuale contribuzione straordinaria al fondo di gestione da parte dei Fondatori.

6.5

La Fondazione CER Pistoia 1, nel perseguire i propri scopi, può avvalersi di impianti di produzione di energia rinnovabile messi a disposizione da soggetti terzi, in conformità alle disposizioni statutarie di cui ai punti 2.4, lettera a) e 2.4, lettera e), mediante stipula di specifica convenzione che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, disponga adeguate previsioni in materia di disponibilità dell'impianto e sua durata minima, oneri progettuali e carichi di manutenzione, l'accettazione espressa da parte del soggetto terzo dei criteri di trasparenza, correttezza e lealtà applicabili secondo la corrente prassi contrattuale e delle clausole di garanzia a tutela della Fondazione, di volta in volta opportunamente declinate dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 7 - Ripianamento delle perdite

7.1

Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti prioritariamente rispetto a qualsiasi altro utilizzo.

7.2

In caso di loro assenza o insufficienza, la copertura delle eventuali perdite di esercizio potrà essere effettuata, in forma volontaria, esclusivamente da parte dei Fondatori Promotori aventi natura giuridica privata,

7.3

Potranno effettuare versamenti volontari, per la copertura di eventuali perdite di esercizio, gli altri membri della Fondazione a ciò disponibili.

Articolo 8 - Conflitto di interessi

8.1

Tutti coloro che operano per la Fondazione si impegnano a privilegiare gli interessi della stessa rispetto ad ogni altra situazione che potrebbe comportare un beneficio o un vantaggio, diretto o indiretto, per sé stessi o per i soggetti loro collegati. Nessun componente degli organi della Fondazione può partecipare, a nessun titolo, alla trattazione, alle delibere o a istruttorie relative ad argomenti in situazione di conflitto di interessi ed è tenuto ad astenersi con dichiarazione da inserirsi a verbale.

8.2

Si configura una situazione di conflitto di interessi ogni qual volta un membro degli organi della Fondazione, un dipendente, un collaboratore, o un soggetto comunque legato alla Fondazione, abbia un interesse personale, familiare o professionale che possa interferire, anche solo potenzialmente, con l'interesse della Fondazione e la corretta e imparziale gestione delle sue attività.

8.3

Tutti i componenti degli organi della Fondazione, i dipendenti e i collaboratori sono tenuti:

- a. ad agire in modo da garantire sempre la priorità dell'interesse della Fondazione rispetto agli interessi personali;
- b. a comunicare tempestivamente all'organo collegiale di appartenenza ogni situazione che possa generare un conflitto di interessi, reale o potenziale;
- c. ad astenersi dal partecipare a discussioni e deliberazioni su questioni rispetto alle quali si trovino in conflitto di interessi.

8.4

Chiunque rilevi una possibile situazione di conflitto di interessi è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'organo collegiale della Fondazione cui appartiene il membro interessato, specificando la natura e l'estensione del conflitto.

L'organo collegiale notiziato valuta la situazione segnalata e adotta le misure opportune per evitare che il conflitto pregiudichi gli interessi della Fondazione.

La decisione dell'organo collegiale in merito alla gestione del conflitto deve essere formalizzata e comunicata per iscritto al soggetto che ha denunciato il potenziale conflitto, nonché all'interessato.

8.5

In caso di mancata comunicazione di un conflitto di interessi o di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, l'organo collegiale di appartenenza potrà adottare provvedimenti disciplinari quali, a seconda dei casi e della gravità della violazione, la sospensione temporanea dalle funzioni, la revoca dell'incarico o la cessazione del rapporto di collaborazione.

8.6

Il presente articolo si applica in conformità con le disposizioni di legge vigenti, con lo Statuto e con il presente Regolamento. Eventuali incompatibilità o casi non disciplinati saranno sottoposti alla valutazione dell'organo collegiale di appartenenza.

Articolo 9 - Provvedimenti disciplinari

9.1

Fatto salvo quanto previsto nell'art. 16 dello Statuto, qualora un membro della Fondazione commetta una o più trasgressioni alle previsioni dello Statuto o del presente Regolamento,

l'organo collegiale competente potrà, a seconda dei casi e della gravità della stessa, adottare nei suoi confronti uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a. richiamo scritto;
- b. sospensione (da otto a trenta giorni);
- c. esclusione.

9.2

Il richiamo verrà applicato in caso di trasgressione lieve.

9.3

La sospensione verrà applicata, con un minimo di otto ad un massimo di trenta giorni, al membro che turbi l'attività sociale, senza peraltro impedire o pregiudicare gravemente la realizzazione dei fini sociali.

9.4

L'esclusione dalla Fondazione per morosità di un membro viene decretata dall'organo collegiale competente quando il membro non versi la quota di rinnovo sociale entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla scadenza prevista, senza un motivo ritenuto valido dall'organo collegiale stesso.

9.5

L'Assemblea dei Partecipanti può escludere un Partecipante dalla stessa Assemblea:

- a. quando accerti che il soggetto con il proprio comportamento pregiudichi gravemente l'attività sociale o l'integrità morale della Fondazione;
- b. quando accerti la perdita dei diritti civili, in seguito a sentenza penale di condanna concernente un delitto, passata in giudicato;
- c. qualora compia atti, anche non diretti contro la Fondazione, che contrastino o turbino gravemente l'attività della stessa, o pregiudichino comunque il conseguimento degli scopi statutari;
- d. qualora sia assente ingiustificato per più di tre convocazioni; tale comportamento implica, inoltre, l'impossibilità di rielezione;
- e. nel caso di persone giuridiche, anche a seguito di liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure concorsuali.

9.6

Contro la decisione dell'Assemblea dei Partecipanti, il membro può ricorrere per iscritto, entro giorni 10 (dieci) dalla notifica della delibera. Il reclamo proposto dal membro nei confronti dei provvedimenti adottati non produce sospensione del relativo provvedimento.

Articolo 10 - Referente

10.1

I Partecipanti, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto e nel rispetto del presente Regolamento, individuano quale soggetto **Referente**, così come definito dal TIAD e dalle Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR, la stessa Fondazione, nella persona del proprio Presidente.

10.2

All'atto dell'adesione i Partecipanti conferiscono mandato irrevocabile alla Fondazione nella persona del Referente per:

- a. il funzionamento e gestione della Fondazione;
- b. il trattamento dei dati dei membri della Fondazione;
- c. sottoscrivere il relativo contratto con il GSE per l'ottenimento degli incentivi previsti;

- d. occuparsi dei rapporti con il GSE per la gestione dell'accesso agli incentivi e dell'eventuale riparto degli stessi, anche tra gli stessi partecipanti;
- e. l'accesso ai dati anche istantanei relativi ai contatori di ciascun membro ai fini della ripartizione dei benefici.

10.3

La Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione (articolo 23.2, lettera i) dello Statuto), potrà delegare un soggetto terzo, fra quelli previsti dalle Regole Operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR, a seguito di una manifestazione di interesse od altra procedura in grado di garantire la massima trasparenza e pubblicità, per lo svolgimento di attività di Referente, a cui verrà conferito, sulla base del mandato ricevuto dai Partecipanti, delega per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione, al trattamento dei dati e a sottoscrivere il relativo contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio.

10.4

Il soggetto individuato quale Referente della Fondazione sarà altresì il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

Articolo 11 - Banca dati/Piattaforma

11.1

La Fondazione costituisce e aggiorna costantemente una Banca dati/Piattaforma contenente le informazioni relative ai propri membri.

11.2

La creazione e l'aggiornamento della Banca dati/Piattaforma sono di competenza del Referente.

11.3

La Banca dati/Piattaforma ha lo scopo di evidenziare in ogni momento la permanenza dei requisiti richiesti per l'adesione alla Fondazione quale Comunità Energetica Rinnovabile, verificare la corretta applicazione da parte dei membri degli adempimenti normativi in materia di energia rinnovabile, nonché di tutti gli adempimenti normativi e procedurali previsti dal presente Regolamento. Inoltre, fornirà agli organi della Fondazione elementi utili per la valutazione delle necessità e disponibilità dei membri al fine di porre in essere iniziative per lo sviluppo di ulteriori servizi a beneficio dei membri stessi.

11.4

I dati necessari per la creazione e l'aggiornamento della Banca dati/Piattaforma saranno forniti dai membri (persone fisiche o persone giuridiche) e con l'assunzione, da parte degli stessi, di ogni responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato ed all'osservanza degli impegni assunti.

I membri sono tenuti a comunicare alla Fondazione, spontaneamente e tempestivamente, le variazioni relative ai dati già forniti, nonché le altre notizie che gli organi della Fondazione riterranno opportuno richiedere per l'integrazione e l'aggiornamento dei dati.

11.5

La Banca dati/Piattaforma deve contenere, per ciascuno dei membri, le seguenti informazioni:

- a. (per le persone giuridiche, per le società di persone, per gli enti di qualsiasi tipo e per gli imprenditori individuali): denominazione, sede, certificato di iscrizione al registro

- delle imprese o altro registro (ad es., RUNTS), codice fiscale e, se opera in regime IVA, la partita IVA, titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, con relative relazioni, o documenti equipollenti, eventuale titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesi all'area di interesse della Fondazione;
- b. (per le persone fisiche): dati personali, codice fiscale e, se opera in regime IVA, la partita IVA, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesi all'area di interesse della Fondazione, titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
 - c. ove ritenuto opportuno, l'indicazione preventiva, su base annua, della capacità energetica che il membro si impegna ad apportare alla Fondazione.

11.6

I membri che non producono l'aggiornamento dei dati o che non ne autorizzano il trattamento nell'ambito delle finalità proprie della Fondazione possono essere esclusi dalla erogazione dei servizi.

Articolo 12 - Energia elettrica immessa in rete ed energia elettrica condivisa

12.1

La Fondazione ha per oggetto principale, anche se non esclusivo, l'assunzione in nome proprio, per conto e nell'interesse dei propri membri, della valorizzazione e dell'incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Fondazione stessa ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021, promuovendo altresì l'installazione di ulteriori impianti a fonte rinnovabile e quant'altro utile ad adempiere alla proprie finalità statutarie.

12.2

I Partecipanti all'atto dell'adesione alla Fondazione conferiscono mandato esclusivo, ai sensi del D.lgs. 199/2021 e della relativa normativa per tempo applicabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

12.3

La gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, ivi compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti, sarà tenuta esclusivamente dalla Fondazione tramite il soggetto individuato quale Referente, obbligandosi ciascun membro a non porre in essere comportamenti che possano in qualsivoglia maniera comprometterli e anzi obbligandosi a collaborare con gli organi della Fondazione al fine del conseguimento del miglior risultato nel rapporto "GSE – Fondazione".

12.4

Compete esclusivamente alla Fondazione e, per essa, ai suoi organi, ogni decisione relativa alla tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti nascenti da rapporti contrattuali con il GSE, anche se gli stessi involgono, in parte o interamente, i diritti dei membri.

12.5

All'atto dell'adesione, i membri prosumer/produttori possono conferire alla Fondazione mandato esclusivo per la vendita dell'energia elettrica immessa in rete.

Articolo 13 - Configurazioni attive ai fini dell'erogazione del servizio per l'autoconsumo diffuso

13.1

La Fondazione svilupperà le azioni correlate agli scopi ed alle attività di cui agli artt. 2 e 3 dello Statuto all'interno del territorio di riferimento sotteso alla Comunità Energetica costituente la Fondazione.

13.2

Le aree sottese alle Cabine Primarie sono quelle definite ai sensi dell'art. 10 del Testo Integrato sull'Autoconsumo Diffuso (TIAD) vigenti al momento della presentazione dell'istanza di attivazione del servizio per l'autoconsumo diffuso.

13.3

All'interno delle aree sottese a ciascuna delle cabine saranno in particolare svolte:

- a. attività di promozione e diffusione;
- b. istanza di attivazione di una configurazione per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e dalle regole tempo per tempo vigenti;
- c. promozione della partecipazione alla CER da parte degli Enti Locali o altre Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 14 - Criteri di distribuzione dei benefici

14.1

La distribuzione dei benefici discendenti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Fondazione, sarà effettuata secondo principi di parità di trattamento ovvero in misura proporzionale all'apporto di ciascun membro, tenuto conto delle caratteristiche di ciascun membro (produttore/prosumer - consumatore) e degli impegni assunti nei confronti della Fondazione, tenuto proporzionalmente conto delle attitudini tecnico-operative e/o dell'eventuale impegno finanziario del singolo membro.

14.2

Il Regolamento stabilisce che a ciascun legittimo destinatario spetta ricevere dalla Fondazione i benefici relativi all'energia elettrica condivisa prodotta dagli impianti, al netto delle spese sostenute dalla Fondazione, secondo i criteri indicati ai successivi punti e in applicazione della normativa applicabile.

14.3

La distribuzione dei benefici relativi all'energia elettrica condivisa avverrà, nell'ambito di ciascuna cabina primaria, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio di amministrazione e stabiliti nel Regolamento. A tale scopo il Consiglio di amministrazione, sulla scorta delle preliminari valutazioni per quantificare ragionevolmente l'ammontare delle spese fisse gestionali e manutentive della Fondazione, tenuto conto della necessità di prevedere una distribuzione dei benefici a favore dei progetti con ricadute socio-economiche sul territorio, ha proceduto alla determinazione del riparto del totale lordo dei benefici derivanti dalla gestione di energia elettrica condivisa nei termini che seguono:

- a. l'8% (otto per cento) dei benefici, con un minimo di euro 20.000 (ventimila/00) e un massimo di euro 150.000 (centocinquantamila/00) sarà attribuito alla Fondazione per la copertura delle spese fisse gestionali e manutentive, nonché qualsiasi altro elemento di costo inerente alla gestione della Fondazione; qualora l'importo così calcolato sia inferiore al minimo di euro 20.000 o superiore al massimo di euro 150.000, le

- differenze andranno a diminuire o aumentare l'ammontare a disposizione per le successive attribuzioni, che avranno quindi come parametro di riferimento per l'applicazione percentuale un importo inferiore (qualora sia applicato il limite inferiore di euro 20.000) o un importo superiore (qualora sia applicato il limite superiore di euro 150.000);
- b. il 12% (dodici per cento) dei benefici, tenendo conto di quanto precisato sub a), sarà attribuito all'attività di progettazione e realizzazione di progetti che dovranno avere ricaduta socio-economica sul territorio sotteso alla CER, predisposti e approvati dal Consiglio di Amministrazione;
 - c. il 35% (trentacinque per cento) dei benefici, tenendo conto di quanto precisato sub a), sarà ripartito in favore dei membri consumatori, in proporzione all'energia che concorre alla determinazione dell'autoconsumo della CER, consumata su base oraria da ciascun POD e, se istituiti, previa formulazione di parere consultivo dei Comitati di gestione, come previsto dall'articolo 28 dello statuto;
 - d. il 45% (quarantacinque per cento) dei benefici, tenendo conto di quanto precisato sub a), sarà ripartito in favore dei produttori, siano essi membri della CER siano essi Produttori Terzi, proporzionalmente all'energia immessa in rete su base oraria dagli impianti messi a disposizione.

14.4

Il Consiglio di Amministrazione potrà annualmente rivedere i criteri di distribuzione alla luce delle iniziative programmatiche da attuare da parte della Fondazione in linea con gli scopi definiti dallo Statuto.

14.5

I membri non potranno pretendere nulla di diverso dalla distribuzione effettuata dalla Fondazione.

14.6

I benefici saranno retrocessi a ciascun membro secondo la modalità scelta da quest'ultimo tra quelle descritte di seguito:

- a. rimborso diretto, mediante accredito su conto corrente mediante bonifico bancario, per la quota di beneficio economico maturato nel periodo di riferimento;
- b. accantonamento a credito individuale, da utilizzare per l'eventuale copertura di costi futuri relativi alla partecipazione alla CER;
- c. devoluzione dell'importo, totale o parziale, a favore di un fondo comune destinato allo sviluppo di progetti o alla realizzazione di finalità sociali e ambientali, come deliberato dagli organi della Fondazione.

14.7

La Fondazione, per il tramite dei propri organi, potrà anche decidere di utilizzare gli ulteriori benefici economici generati dalla comunità energetica al fine di effettuare, in nome della comunità stessa, investimenti in fonti rinnovabili in favore dei propri membri, secondo le modalità che riterrà più opportune e in linea coi principi definiti dallo Statuto, purché in linea con la normativa e i regolamenti nazionali.

14.8 Il Consiglio di Amministrazione, in presenza dei presupposti adeguati, potrà istituire un "Fondo di contrasto alla povertà energetica", con lo scopo di fornire un maggiore e ulteriore beneficio ai Partecipanti in condizioni di particolare fragilità o di ristrettezza economica. L'elenco dei Partecipanti appartenenti a tale categoria è redatto su segnalazione e approvazione dell'Assemblea dei Partecipanti.

Il "Fondo di contrasto alla povertà energetica" potrà essere alimentato, salvo se altri, da:

- a. donazioni spontanee;
- b. finanziamenti pubblici o privati;

c. devoluzione da parte degli altri membri dei benefici economici loro spettanti.

Articolo 15 - Spese rimborsabili

15.1

Le spese che i membri sostengono nello svolgimento delle proprie funzioni devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, sono rimborsabili le spese per le quali venga prodotta idonea documentazione di supporto.

15.2

Per usufruire del rimborso spese, gli aventi diritto dovranno presentare al Consiglio di Amministrazione il modulo di rimborso spese con allegata la documentazione necessaria. Il modulo di rimborso spese e tutti gli allegati saranno conservati per il tempo previsto dalla legge dalla Fondazione per il resoconto annuale e per tutte le verifiche necessarie.

Articolo 16 - Trattamento dei dati personali

La Fondazione tratta i dati personali nel pieno rispetto delle disposizioni della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, in particolare del Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR") e del D.lgs. 196/2003 ("Codice Privacy"), come modificato dal D.lgs. 101/20.

Pistoia, 09.03.2026

Approvato dall'Assemblea Generale nella seduta del 09.03.2026